

NOTA DI AGGIORNAMENTO:

“ Si informa che con D.G.R. n.1466 del 16/12/2013 la Regione dell’Umbria ha altresì disposto:

- le spese, per le quali si richiedono le agevolazioni, sono ammissibili al netto dell’I.V.A. e i relativi pagamenti devono essere regolati esclusivamente a mezzo bonifico bancario **o assegno bancario** o ricevuta bancaria”;
- l’erogazione del contributo per l’abbattimento del tasso di interesse, di cui alla lettera b), comma 2, dell’articolo 4 della legge, è subordinata alla stipula del contratto di mutuo, entro dodici mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di ammissione a finanziamento, **laddove non sia stato stipulato successivamente alla data di costituzione dell’impresa;**
- i beneficiari del contributo in c.interessi, di cui alla lettera b), comma 2, dell’articolo 4 della legge, sono tenuti a presentare la rendicontazione delle spese sostenute, come da progetto approvato, entro un anno **dalla data di comunicazione della concessione dell’agevolazione**, salvo proroga, di norma, di sei mesi. Qualora l’investimento realizzato risulti inferiore all’investimento ammesso a contributo in conto interessi verrà proporzionalmente ridotto;
- i soggetti che optano per la tipologia di agevolazione di cui all’articolo 4, comma 2, lettera b) della legge, devono aver stipulato il contratto di finanziamento oggetto dell’agevolazione successivamente alla data **di costituzione dell’impresa;**